

Condizioni generali del contratto

1. Caratteristiche del veicolo

I valori e le indicazioni che figurano nei prospetti o nei listini sono da considerare come dati approssimativi. Sono riservate le modifiche di poca importanza e che possono essere ritenute ragionevoli in rapporto al veicolo descritto nel contratto, specialmente per quanto riguarda la forma, il colore o la consegna. Il venditore non è tenuto a fornire un modello con le modifiche effettuate.

2. Cambiamento del prezzo

La base del prezzo convenuto per l'acquisto del veicolo è quella indicata nel listino prezzi valido al momento della conclusione del contratto. Qualora i prezzi di listino subissero dei cambiamenti e il termine di consegna venisse ritardato di oltre mesi (in mancanza d'indicazione: 3 mesi) fra la data del contratto e quella convenuta per la consegna, il venditore ha il diritto di modificare il prezzo contrattuale pari alla variazione del prezzo di listino, sia verso l'alto sia verso il basso.

3. Riserva di proprietà

Fino al completo pagamento del prezzo di vendita, inclusi eventuali interessi di mora e spese, il venditore ha il diritto di inscrivere la riserva di proprietà a suo favore sul veicolo e sui relativi accessori conformemente all'art. 715 Codice civile svizzero.

4. Veicolo di ripresa

Il compratore dichiara esplicitamente che il veicolo dato in ripresa non è gravato da riserva di proprietà e che non esistono pretese di terzi.

5. Responsabilità per i difetti

- 5.1 Il compratore può far valere la garanzia di fabbrica conformemente alle condizioni di garanzia che gli sono state consegnate. Il venditore si rende garante delle pretese derivanti dalla garanzia nel quadro e nei limiti previsti dalla garanzia di fabbrica. Nel caso che il compratore volesse far valere il diritto alla garanzia, egli deve rispettare le seguenti condizioni:
- 5.2 Indipendentemente da altre eventuali pretese di garanzia, il compratore può esigere dal venditore solo l'eliminazione del difetto (riparazione) conformemente alle disposizioni seguenti:
 - a) La pretesa si estende alla riparazione o alla sostituzione dei pezzi difettosi e all'eliminazione di altri danni al veicolo nella misura in cui siano stati causati direttamente da pezzi difettosi. I pezzi sostituiti durante la riparazione sono di proprietà del venditore.
 - b) Dopo l'accertamento di un difetto, il compratore deve segnalarlo immediatamente al venditore o farglielo constatare. Su richiesta, il veicolo va consegnato al venditore per la necessaria riparazione. Il venditore è autorizzato a far eseguire la riparazione da terzi, senza tuttavia essere liberato dalla sua responsabilità per la garanzia.
 - c) Ogni diritto alla garanzia si estingue se il difetto è dovuto ad un cattivo uso del veicolo, ad una negligente manutenzione, ad una eccessiva sollecitazione della meccanica, a trasformazioni, inadeguate, a modifiche personali o a mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso. La normale usura esclude ogni diritto alla garanzia.
- 5.3 Invece di procedere alla riparazione, il venditore ha diritto, in un termine ragionevole, di sostituire il veicolo con un altro conforme a quello descritto nel contratto.
- 5.4 Se, malgrado ripetute riparazioni, un difetto importante non potesse essere eliminato, il compratore ha il diritto di esigere una diminuzione del prezzo o di recedere dal contratto. In nessun caso, però, il compratore ha il diritto di richiedere la sostituzione del veicolo. In caso di recesso dal contratto, i km percorsi devono essere indennizzati così come gli interessi sull'importo versato corrispondente al prezzo di acquisto (interesse dell'1% superiore a quello praticato dall'UBS sulle ipoteche a tasso variabile).
- 5.5 La riparazione non prolunga il termine di garanzia del veicolo, eccezion fatta per i pezzi sostituiti.
- 5.6 Ogni pretesa di responsabilità più estesa, riservate sono le disposizioni imperative, è esclusa.
- 5.7 In caso di vendita del veicolo il diritto alla garanzia passa all'acquirente nella misura in cui è cedibile e rimane valido fino alla scadenza del termine di garanzia.

6. Mora

6.1 Mora del venditore

Le conseguenze legali in caso di mora possono essere fatte valere dall'acquirente, in caso di mora nella consegna, dopo ingiunzione scritta e decorsa infruttuosamente un termine suppletivo di 14 giorni.

6.2 Mora del compratore

Quando, dopo una sollecitazione scritta, il compratore è in mora nel ritiro del veicolo, il venditore deve assegnargli per iscritto un termine supplementare di 30 giorni. Scaduto tale termine senza reazione da parte del compratore, il venditore può:

- a) pretendere l'adempimento del contratto e chiedere un risarcimento sotto forma d'interessi oppure
- b) rinunciare alla consegna posticipata ed esigere il 15% del prezzo del veicolo quale risarcimento per il danno; il venditore può comunque riservarsi il diritto di pretendere un risarcimento superiore.
- c) o recedere dal contratto.

Il venditore ha i medesimi diritti quando il compratore, dopo una sollecitazione scritta, è in mora nel pagamento del prezzo d'acquisto o di una somma superiore alla metà di tale importo e una volta trascorso senza successo un termine supplementare di 30 giorni, comunicatogli per iscritto dal venditore.

L'interesse a carico del compratore in caso di mora o di recesso dal contratto è dell'1% superiore a quello praticato dall'UBS per le ipoteche a tasso variabile.

Se il compratore recede dal contratto dopo che il veicolo è stato messo in circolazione, il risarcimento del danno viene calcolato come segue: il 15% del prezzo totale del veicolo per il suo deprezzamento dal momento della sua messa in circolazione, più l'1% del prezzo d'acquisto per ogni mese trascorso dopo la consegna, nonché 15 centesimi per km percorso.

Il compratore ha comunque il diritto di dimostrare che il danno è meno ingente; a sua volta il venditore può provare che il danno subito è notevolmente superiore.

7. Rischi di danneggiamento

Il venditore si assume il rischio di danneggiamento o la diminuzione di valore del veicolo venduto fino al momento della sua consegna. Se il compratore è in mora nel ritiro del veicolo e allorché il termine supplementare concessogli è scaduto senza successo, tale rischio passa a suo carico.

Il compratore si assume il rischio di danneggiamento o la diminuzione di valore del veicolo di ripresa fino al momento della consegna. Se il venditore è in mora nella consegna del veicolo venduto e allorché il termine supplementare concessogli è scaduto senza successo, il rischio passa a suo carico.

8. Riserva d'approvazione

Questo contratto sarà vincolante solo con l'approvazione da parte della direzione o dell'organo competente della ditta. Il contratto è da ritenersi perfezionato se il compratore non viene informato diversamente, per iscritto, nel giro dei 5 giorni che seguono la sua conclusione. Qualora il contratto non venisse approvato, la ditta non è tenuta al pagamento di un'indennità. Restano comunque riservate le disposizioni legali imperative.

9. Accordi speciali

10. Foro giudiziario

Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti convengono di eleggere a foro giudiziario il luogo di domicilio della sede/domicilio del venditore. Il venditore si riserva ugualmente di adire anche il giudice del luogo della sede/domicilio del compratore.

Disposizioni della privacy e utilizzo dati personali

Rispettiamo la privacy dei nostri clienti e di tutti gli interessati. Utilizziamo i dati per la gestione del contratto d'acquisto o d'officina, per l'assistenza ai clienti e per finalità di marketing (ad es. statistiche, newsletter, ottimizzazione della qualità del servizio). Per gli scopi di cui sopra, inoltre, i dati possono essere trasmessi anche all'importatore, al costruttore e alle società partner. Garage Wolfsberg garantisce che i dati vengono trattati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati.